

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **24/1971** (ECLI:IT:COST:1971:24)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **FRAGALI**

Camera di Consiglio del **10/02/1971**; Decisione del **11/02/1971**

Deposito del **17/02/1971**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **5412**

Atti decisi:

N. 24

ORDINANZA 11 FEBBRAIO 1971

Deposito in cancelleria: 17 febbraio 1971.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 49 del 24 febbraio 1971.

Pres. BRANCA - Rel. FRAGALI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 (regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti

ausiliarie delle professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1969 dal pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 luglio 1969 il pretore di Desio, nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro su eccezione proposta dalla parte, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334;

Considerato che l'art. 11 è contenuto in un provvedimento che reca il titolo "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie" ed è stato come tale approvato con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità e sentito il Consiglio dei ministri;

che pertanto si palesa l'inammissibilità della proposta questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale a norma dell'art. 134 della Costituzione deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta dal pretore di Desio con l'ordinanza emessa il 1 luglio 1969 sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, approvato con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) in riferimento all'art. 33 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.